



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Segnalazioni di illeciti e irregolarità

INDICE

Sez.	Titolo	Pag.
0	PREMESSA	3
1.	SCOPO DELLA PROCEDURA	4
2.	TERMINI E DEFINIZIONI	4
3.	DESTINATARI	5
4.	OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	6
5.	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE: INTERNA ED ESTERNA	9
6.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	10
7.	SISTEMA DI TUTELE PER SEGNALANTE E SEGNALATO	11
8.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
9.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	12

0. PREMESSA

Il D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ambito lavorativo agli organi legittimati a intervenire.

Questo decreto ha rafforzato le garanzie – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - a favore dei soggetti (whistleblower) che si avvalgono dello strumento delle segnalazioni di illecito (whistleblowing) e che si espongono denunciando possibili frodi, pericoli o altri rischi che possano danneggiare colleghi, azionisti, fornitori, soci, il pubblico o la stessa reputazione aziendale.

Il decreto estende la protezione anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione del legislatore di creare condizioni per rendere l'istituto del "whistleblowing" un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni di società ed enti.

La *ratio* normativa sta nella consapevolezza che spesso, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, i dipendenti per paura di ritorsioni o di discriminazioni non denunciano le irregolarità.

Pertanto ECOGEST S.p.A. è intervenuta adeguando la procedura adottata per la gestione delle segnalazioni nel proprio Modello di Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001 adeguandola alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023.

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. A tale fine la presente procedura ha l'obiettivo di:

- incoraggiare il ricorso allo strumento delle segnalazioni (whistleblowing)
- gestire efficacemente gli eventuali illeciti, condotte a rischio o contrarie al codice etico e al Modello di Gestione e Controllo segnalati
- fornire al segnalante (whistleblower) le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione
- prevedere adeguate forme di tutela sia per il segnalante (whistleblower) che per il segnalato

ECOGEST S.p.A. nel predisporre la seguente procedura si impegna a rispettare i seguenti principi generali e si aspetta che i segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino:

- *Principio di riservatezza:* garantire la riservatezza dei segnalanti, delle segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno;
- *Principio di proporzionalità:* le indagini condotte devono essere adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;
- *Principio di imparzialità:* l'analisi e il trattamento delle segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- *Principio di buona fede:* le tutele al segnalante devono essere applicate anche nei casi in cui la segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede; nessun segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 e in linea con le Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12/07/2023), ECOGEST S.p.A. ha potenziato la procedura prevista per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, dotandosi di una piattaforma informatica che tutela e garantisce la riservatezza dell'identità e dei contenuti della segnalazione effettuata a soggetti sia interni che esterni alla società.

Le segnalazioni di illecito (whistleblowing) possono essere inoltrate tramite la suddetta piattaforma informatica, accedendo alla sezione "Whistleblowing" del sito <https://www.ecogestgroup.it>

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di facilitare la lettura della presente procedura di seguito riportati termini e definizioni così come riportati nel D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023

TERMINE/DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
Segnalazione	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
Segnalazione interna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
Segnalazione esterna	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna

TERMINE/DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Persona segnalante	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui e' affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

3. DESTINATARI

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano reati o irregolarità consumate o tentate a danno della società o dell'interesse pubblico, comportamenti, atti, fatti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. L'esistenza di una relazione lavorativa qualificata – indipendente dall'inquadramento contrattuale – presente o passata tra segnalante ed ECOGEST S.p.A. diventa presupposto necessario all'identificazione dei soggetti che possono avviare il processo di segnalazione. In particolare la presente procedura è destinata a:

- dipendenti
- neo assunti nel periodo di prova
- candidato all'assunzione che abbia acquisito le informazioni sulle violazioni durante la selezione o in altre fasi precontrattuali
- ex dipendenti
- lavoratori autonomi e collaboratori
- liberi professionisti e consulenti
- azionisti

- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e rappresentanza
- membri dell'Organismo di Vigilanza
- fornitori
- partner commerciali
- più in generale, tutti coloro che intrattengono con ECOGEST S.p.A. rapporti di qualsiasi natura

4. OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

La presente procedura si applica alle *violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato* (art. 1 del D. Lgs. n. 24/2023). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche quelle non ancora commesse che il segnalante (whistleblower) ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. In particolare oggetto della segnalazione può riguardare:

- condotte illecite, presunte o effettive riconducibili a qualunque reato o tentativo di reato, ivi inclusi quelli richiamati nel D. Lgs. 231/2001. Ad esempio corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, corruzione tra privati, false comunicazioni sociali, riciclaggio, frode in commercio, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati di criminalità informatica, reati tributari
- violazione della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001
- violazione del Modello di Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e/o del Codice Etico
- violazione della Normativa Europea relativa ad illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, in particolare si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori:
 - contratti pubblici
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
 - sicurezza e conformità dei prodotti
 - sicurezza dei trasporti
 - tutela dell'ambiente
 - radioprotezione e sicurezza nucleare
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali
 - salute pubblica
 - protezione dei consumatori
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE: ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE): ad esempio, le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti: ad esempio, le pratiche abusive, quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, di impresa in posizione dominante che pregiudichi

una concorrenza effettiva e leale contravvenendo alla tutela della libera concorrenza

Si riporta a titolo meramente esemplificativo non esaustivo un elenco di fatti, atti o omissioni che possono essere oggetto di segnalazione:

- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali in fase di redazione del bilancio di esercizio
- distruzione o falsificazione di documenti per coprire eventuali irregolarità commesse in ambito fiscale e tributario
- omettere informazioni o fornire informazioni false o fuorvianti, non consegnare o distruggere documentazione utili alle indagini al fine di ostacolare le attività di Autorità e Organi di controllo
- reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi
- corruzione o tentativo di corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle proprie funzioni (ad esempio rilascio di autorizzazioni, agevolazione di una pratica, informazioni rilevanti ai fini di un bando di gara) o per il mancato adempimento dei propri doveri di ufficio (ad esempio mancata attività di controllo, di irrorazione di sanzione o verbale di contestazione per irregolarità amministrative, fiscali e tributarie)
- corrompere fornitori o committenti promettendo denaro, beni, servizi o altre utilità
- fatturazioni false per prestazioni non eseguite o gonfiate nell'importo riconosciuto a società, consulenti e professionisti
- atti od omissioni riguardanti violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla Società;
- condotte in violazione del Codice Etico e delle regole definite nel Modello di Gestione e Controllo

Segnalazioni escluse dalla disciplina whistleblowing

Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina e non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- quelle informazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente) che, non essendo considerate segnalazioni whistleblowing, potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie e gestite attraverso le procedure già in precedenza adottate
- informazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale
- informazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)

La disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o dell'UE in materia di:

- Informazioni classificate. Le classifiche di segretezza sono apposte per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali. La ratio risiede nella necessità di proteggere le informazioni classificate dall'accesso non autorizzato
- Segreto medico e forense. Si mira a proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») e mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»)

- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
- Norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini
- Disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura
- Difesa nazione e di ordine e sicurezza pubblica
- Esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Il segnalante deve avere, al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria, un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. Non è necessario che il soggetto segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze ed in buona fede lo ritenga altamente probabile. Nel caso in cui nutra dubbi in merito alla legittimità o alla classificazione della condotta che intende segnalare, è invitato a parlarne, anche in via informale con il proprio responsabile di riferimento o con l'Organismo di Vigilanza, che gestiranno il confronto in via confidenziale.

Segnalazioni vietate

La segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore, il decoro personale e professionale del segnalato. In particolare è vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
- l'invio di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale del segnalato
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il segnalato
- l'invio di segnalazioni contenenti lamentele personali

Nei casi sopra descritti, potrebbero non essere garantite la riservatezza dell'identità del segnalante e le altre misure di tutela previste. Il segnalante deve essere consapevole che resta valida la responsabilità penale e disciplinare nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Forma e contenuti minimi della segnalazione

Il segnalante (whistleblower) è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se conosciute
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione, se conosciute
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Potranno essere prese in considerazione anche le segnalazioni di violazione anonime che dimostrino serietà e credibilità della questione sollevata, nonché la probabilità che il fatto sia confermato da fonti

attendibili.

Con l'avvio del processo di inserimento della segnalazione sulla piattaforma, il sistema genera in automatico un codice numerico che consentirà al Segnalante di interrogare lo stato della propria segnalazione, richiesta di informazioni aggiuntive laddove necessarie ed interloquire anche in forma anonima, con il gestore della Segnalazione.

5. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE: INTERNA ED ESTERNA

Segnalazione interna

La segnalazione può essere indirizzata:

- All'Organismo di Vigilanza
- a una persona interna all'amministrazione (o a un ufficio dell'amministrazione con personale dedicato, anche se non in via esclusiva), per il quale sia accertato il requisito dell'autonomia - che ad avviso di ANAC va declinato come imparzialità e indipendenza – e che sia autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi sottoposto a una specifica formazione in materia di privacy
- o a un soggetto esterno - qualificato da adeguata formazione/esperienza professionale sulla disciplina del whistleblowing - in base ad un accordo appositamente stipulato con l'amministrazione

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione di ECOGEST S.p.A., laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, attraverso lo strumento informatico a cui si accede tramite l'indirizzo <https://ecogestspa.whistleblowing.name>, ovvero tramite apposita sezione "Whistleblowing" presente sul sito <https://www.ecogestgroup.it>. Al termine dell'inserimento della segnalazione, il sistema genera in automatico un codice numerico (codice segnalazione e password) che permetterà al segnalante di:

- accedere alla segnalazione direttamente;
- visualizzare lo stato di avanzamento della segnalazione;
- interloquire, anche in forma anonima, con il gestore della segnalazione;
- inserire o allegare ulteriori informazioni, dati, documenti, che ritiene utili al completamento della segnalazione.

La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza dei dati comunicati attraverso l'utilizzo della crittografia. In questo contesto, il segnalante può utilizzare una delle due modalità consentite dal sistema:

- Segnalazione con registrazione (c.d. modalità riservata), che consente l'invio di una segnalazione nominativa con gestione riservata dell'identità del segnalante;
- Segnalazione senza registrazione (c.d. modalità anonima), che consente l'invio di una segnalazione il cui autore non risulta identificato/identificabile.

Altri canali di ricezione possibili possono essere quelli:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza odv@ecogestgroup.it
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale"

- , mediante dichiarazione rilasciata verbalmente e riportata su apposito verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione

Segnalazione esterna

Il segnalante (whistleblower) può effettuare una segnalazione esterna ad **ANAC**, attraverso il canale dedicato e secondo le indicazioni fornite dall’Autorità se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- Il segnalante ha fondati motivi da ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Il segnalante (whistleblower) può effettuare una **divulgazione pubblica** beneficiando della protezione prevista se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti o adottate misure per dare seguito alle segnalazioni
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. La disciplina introdotta con il D. Lgs. 24/2023 prevede che restano ferme le norme del segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il gestore delle segnalazioni effettua una valutazione preliminare ed entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, deve provvedere a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.

Il gestore della segnalazione, qualora quanto denunciato non sia sufficiente, può chiedere al segnalante (whistleblower) integrazioni, attraverso la piattaforma o anche di persona ove il segnalante acconsenta.

La segnalazione sarà considerata inammissibile e verrà archiviata, al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- manifesta mancanza di interesse all’integrità della società o manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell’art. 2 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 24/2023
- manifesta incompetenza sulle questioni segnalate
- manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione

Se la segnalazione ricevuta è stata classificata come rilevante, si procederà con l’avvio delle verifiche ed indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati. In questa fase è possibile richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante ovvero avvalersi del supporto delle funzioni aziendali competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati. Tutti i soggetti coinvolti nell’attività di istruttoria sono chiamati al rispetto della presente procedura e all’obbligo di riservatezza.

Il gestore della segnalazione mantiene traccia dell’attività svolta e fornisce informazioni al segnalante,

anche tramite la piattaforma, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Qualora all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata il gestore della segnalazione si rivolgerà agli organi preposti interni – ad esempio Ufficio Legale o Ufficio Personale – ed in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente
- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare
- ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di ECOGEST S.p.A.

Tutti gli organi coinvolti sono obbligati ad agire nel rispetto del trattamento dei dati in conformità al GDPR ed al D. Lgs. 24/2023.

Qualora il gestore della segnalazione non ravvisi la fondatezza dei comportamenti illeciti descritti nella Segnalazione e/o comunque alcuna violazione rilevante ai sensi del Modello 231 o del Codice Etico, provvede ad archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni.

Al termine dell'istruttoria, il gestore della segnalazione tramite la piattaforma informatica fornisce riscontro al segnalante circa l'esito della procedura di segnalazione. Per la definizione della fase di istruttoria è previsto il termine di tre mesi che decorrono dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. In ogni caso, tutte le segnalazioni ricevute confluiranno nella reportistica periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il gestore delle segnalazioni, nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni, in base alla normativa attualmente vigente:

- Non tutela diritti ed interessi individuali
- Non svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del Segnalante
- Non può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia
- Non fornisce consulenza al segnalante

7. SISTEMA DI TUTELE PER SEGNALANTE E SEGNALATO

Tutela del segnalante (whistleblower)

La corretta gestione del sistema di Whistleblowing può essere raggiunto solo se i segnalanti hanno la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori e di non vedere la propria segnalazione inascoltata. ECOGEST S.p.A. tutela il segnalante garantendo la riservatezza sulla sua identità e prevedendo espressamente il divieto di ritorsioni dirette o indirette o discriminazioni per motivi collegati alla segnalazione. Eventuali comportamenti in violazione delle misure a tutela del segnalante potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Autorità competente.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater D. Lgs. 231/2001, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo, come sono nulli ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile il cambio mansione o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante conseguenza della segnalazione stessa. Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, il segnalante che l'ha fatta in buona fede non potrà essere sanzionato. Viceversa potrà essere sanzionato il segnalante che ha effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave, qualora le segnalazioni si rivelino infondate.

Tutela del segnalato

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del sistema di segnalazione e al fine di impedire delazioni, diffamazioni o la divulgazione di dati personali sensibili del segnalato che potrebbero implicare un danno

alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi, vengono adottate misure a tutela anche del segnalato. A tale scopo sono rigorosamente vietate le segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o calunniose che potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale del segnalante. Le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, sono prese dai vertici aziendali e in ogni caso da soggetti diversi da chi ha condotto le indagini, al fine di evitare conflitti di interesse o assenza di imparzialità.

Riservatezza della segnalazione

ECOGEST S.p.A. garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del segnalante (qualora si tratti di segnalazioni nominative) e del segnalato. Pertanto, le informazioni disponibili non possono essere rivelate, se non a persone direttamente coinvolte nel processo di valutazione ed indagine. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza. La riservatezza del segnalante può non essere garantita quando:

- l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad indagini (indagini penali, tributarie o amministrative o di altra natura) o ispezioni di organi di controllo
- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave;

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa inoltre che i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- il segnalante ha a disposizione una Informativa che specifica, tra l'altro, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, i destinatari dei dati personali comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione, eventuale trasmissione di dati verso Paesi UE o extra-UE e i diritti con riferimento al trattamento dei propri dati personali
- il sistema di segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti
- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l'eventuale mancato conferimento degli stessi potrebbe comportare l'impossibilità di procedere con l'esame e la gestione della segnalazione
- sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità con la normativa vigente
- in tema di esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy) nell'ambito del processo di whistleblowing, ovvero in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.